

BGer 6F_22/2022 vom 22. September 2022

Bundesgericht, 2022-09-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_6F_22_2022

FR: TF 6F_22/2022 du 22 septembre 2022

IT: TF 6F_22/2022 del 22 settembre 2022

Erwägungen

E. 1

Le sentenze del Tribunale federale passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate (art. 61 LTF). Un nuovo esame della controversia alla base della sentenza del Tribunale federale è di principio escluso. Questa Corte può rivenire sui suoi giudizi soltanto quando è dato uno dei motivi di revisione elencati in modo esaustivo agli art. 121-123 LTF . La domanda di revisione deve invocare uno di questi motivi o perlomeno indicare le circostanze ad esso riconducibili. L'esistenza o meno di un motivo di revisione non è questione di ammissibilità, ma concerne l'esame di merito. Cionondimeno, la domanda deve essere motivata conformemente alle esigenze previste dall' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF (sentenza 6F_9/2020 del 1° aprile 2020 consid. 1 e rinvio).

E. 2.1

La domanda in questione si limita a chiedere genericamente la revisione della citata sentenza del Tribunale federale. L'istante critica il fatto che questa Corte non sia entrata nel merito del suo ricorso contro la decisione della CRP e postula l'emanazione di un nuovo giudizio al riguardo. Egli non invoca tuttavia uno specifico motivo di revisione ai sensi degli art. 121 segg. LTF, né sostanzia minimamente circostanze che potrebbero essere riconducibili a un simile motivo. La domanda non adempie quindi le esigenze di motivazione dell' art. 42 cpv. 2 LTF (cfr., al riguardo, DTF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1) e deve quindi essere dichiarata inammissibile.

E. 2.2

Rimproverando al Tribunale federale di non avere esaminato le censure sollevate nel ricorso e ribadendo l'esistenza di reati che sarebbero stati perseguibili d'ufficio, l'istante disattende che con la sentenza 6B_765/2022 del 1° luglio 2022 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso e non è quindi entrato nel merito dello stesso. Il Tribunale federale ha rilevato che il gravame non adempiva le esigenze di motivazione dell' art. 42 cpv. 2 LTF , segnatamente riguardo alle pretese civili del ricorrente in relazione con i reati prospettati. Con l'esposta argomentazione, l'istante non rende seriamente verosimile un valido motivo di revisione ai sensi degli art. 121 segg. LTF, ma si limita a rimettere in discussione in modo generico la sentenza 6B_765/2022 del Tribunale federale. Ad ogni modo, non è ravvisabile un motivo di revisione nel fatto che il Tribunale federale si sia rifiutato di eseguire un esame di merito del ricorso per motivi di natura procedurale, lasciando quindi indecise determinate richieste del ricorrente (sentenza 6F_9/2020, citata, consid. 2.4). La revisione non è infatti data per correggere un'asserita violazione del diritto, come può essere il caso se il Tribunale federale a torto non è entrato nel merito di un ricorso (DTF 122 II 17 consid. 3; sentenza 6F_9/2020, citata, consid. 2.4 e rinvio).

E. 3

Ne segue che la domanda di revisione deve essere dichiarata inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dell'istante (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili alle controparti, non invitate ad esprimersi sul gravame (art. 68 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.